

ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

ARTICOLO 11

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Parti.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di entrambi le Parti. Esso entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione con cui le due Parti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra il completamento delle loro rispettive procedure.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto il presente Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento, secondo i termini e le condizioni concordate.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna il 13 giorno di giugno, 2000 che corrisponde al 10 giorno di Sivan, 5760, in due originali, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, il testo inglese prevarrà.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLO
STATO DI ISRAELE